

R.G. n. 67/25 P.U.



TRIBUNALE DI CHIETI

Decreto di ammissione al concordato minore e concessione delle misure protettive

Il Giudice, dott. Alessandro Chiauzzi;

nel procedimento per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da Alessia PIERDOMENICO (C.F. PRDLSS83P62C632Z), nata il 22.09.1983 in Chieti e residente in Fara Filiorum Petri (CH) alla Via Colle Pretoro n. 49, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Santeusanio ed elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare (CH) alla Via Adriatica Sud n. 95/E e presso l'indirizzo PEC fabiosanteusanio@pec.it, in virtù di procura in atti;

VISTI gli atti di causa;

VISTO il ricorso per proposta di concordato minore depositato in data 29.07.2025;

VISTA l'istanza urgente per l'adozione delle misure protettive ex art. 78, comma 2, lett. d) CCII;

VISTA la memoria integrativa autorizzata depositata in data 07.08.2025;

CONSIDERATO che con decreto del 31.07.2025 il Giudice ha invitato la ricorrente ad interloquire sui profili relativi alla ricomprensione nella categoria dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII e sulla documentazione ex art. 75, comma 1, lett. a) CCII;

RILEVATO che la memoria integrativa ha fornito esaustivi chiarimenti sui profili richiesti, dimostrando che: la ricorrente non riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, atteso che il 98% dei debiti deriva da fideiussioni rilasciate negli anni 2016-2017 in favore della società SOGEPI S.r.l., di cui era socia, con riflessi diretti nell'attività d'impresa, e sussiste altresì un debito INPS di € 9.936,71 per contributi previdenziali quale amministratrice della società ALIS TRADE S.r.l.; la ricorrente rientra nella categoria dell'art. 2, comma 1 lett. c) CCII quale "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale", non essendo più socia di SOGEPI da oltre un quinquennio e risultando ALIS TRADE qualificabile come "impresa minore" ex art. 2 comma 1 lett. d) CCII; è stata depositata la documentazione richiesta ex art. 75 comma 1 lett. a) CCII relativa alla società ALIS TRADE S.r.l.;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l'ammissione al concordato minore, atteso che: la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento per un passivo complessivo di € 756.667,52; non

ricorrono le condizioni di inammissibilità ex art. 77 CCII; la proposta prevede l'apporto di finanza esterna di € 5.000 da parte del sig. Luca Mitri e versamenti rateali per complessivi € 37.112,21, offrendo percentuali di soddisfacimento superiori all'alternativa liquidatoria (creditori ipotecari 16% vs 13,72%, privilegiati 2,50% vs 0%, chirografari 1,50% vs 0%);

RITENUTO che sussiste l'urgenza per la concessione delle misure protettive, atteso che la prosecuzione del pignoramento presso terzi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione comprometterebbe irreversibilmente la fattibilità del piano concordatario e altererebbe la *par condicio creditorum*;

VISTI gli artt. 78 e 80 CCII;

DECRETA

1. APERTURA DELLA PROCEDURA

È dichiarata aperta la procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 78 comma 1 CCII in favore della sig.ra Alessia PIERDOMENICO.

2. NOMINA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

È nominato Commissario Giudiziale l'Avv. Luigi ACCONCIA (C.F. CCNLGU73C08G482P), nato a Pescara il 08.03.1973, con studio in Chieti, Via Arniense 172, PEC: studiolegaleacconcia@arubapec.it, che sostituisce l'OCC nelle funzioni previste dall'art. 78 comma 2-bis CCII.

3. MISURE PROTETTIVE

Ai sensi dell'art. 78 comma 2 lett. d) CCII, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo:

- a) È sospeso il pignoramento presso terzi notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 16.07.2025;
- b) Non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente;
- c) Non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- d) È fatto divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione di questo Giudice.

4. TERMINE PER LE ADESIONI

È assegnato ai creditori il termine di giorni 30 dalla comunicazione per fare pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato

qualificato, la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta e le eventuali contestazioni.

5. PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è pubblicato mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale di Chieti.

6. COMUNICAZIONI

Il Commissario Giudiziale provvede alla comunicazione del presente decreto e della proposta di concordato a tutti i creditori risultanti dall'elenco depositato.

7. UDIENZA

È fissata l'udienza del 4 dicembre 2025, ore 9.30, per la verifica dell'esito del voto dei creditori e per l'eventuale omologazione del concordato minore.

Chieti, 5 settembre 2025

Il Giudice

(dr. Alessandro Chiauzzi)